

**COPIA DA RESTITUIRE ALLA COMMITTENTE**

A / b / 7 0 3 1 5 9 \_ 0

Spett.

**BUZZI UNICEM S.p.A.  
Via Luigi Buzzi, 6  
15033 Casale Monferrato  
Direzione Logistica Acquisti**

**Ordine n.239959 - E DV del 11/08/2017**

(Codice fornitore :20509)

**OGGETTO : Conferma di Accettazione Ordinazione**

Ci riferiamo alla gradita Vostra ordinazione della quale abbiamo preso interamente conoscenza.

Con la presente dichiariamo di accettare la medesima ordinazione alle condizioni speciali indicate sulla medesima Vostra Ordinazione, nonché a quelle generali qui di seguito trascritte, in deroga ad ogni e qualsiasi diversa pattiuzione.

**CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO****1. Condizioni:**

Si intendono sempre applicabili ad ogni ordinazione, eccezione fatta soltanto per quelle alle quali nella presente nota sia fatta deroga espressa, con patto speciale. Per le prestazioni di manodopera il fornitore dovrà effettuare un sopralluogo del Cantiere e firmare i moduli di Condizioni integrative per ordini di Appalto e Condizioni Generali. Tutte le condizioni indicate nella presente si intendono accettate anche indipendentemente dalla sottoscrizione del contratto, costituita o comunque in aggiunta alle condizioni generali o speciali della presente ordinazione.

**2. Fatture:**

Devono essere emesse riapilate entro il mese successivo alla consegna o spedizione della merce e devono rispondere ai requisiti di cui all'art.21 del DPR 26.10.72 n.633 e successive modificazioni. Non pervenendoci la fattura d'ordine di rimesso o bollo di consegna della merce. I materiali devono essere elencati nello stesso ordine del rimesso. Le fatture per prestazioni fanno riferimento ad un S.A.L. approvato dal Responsabile lavori della Commitente.

**3. Rimesse di consegna:**

I materiali dovranno essere accompagnati sempre da un documento di accompagnamento, redatto ai sensi del DPR 627/78 e successive modificazioni e indicante il numero di codice ed ogni altra indicazione riportata in alto a quanto descritto nei paragrafi 2 e 3 la valuta delle fatture agli effetti del pagamento potrà essere prorata di 30 giorni senza alcun avviso.

**4. Consegnare della merce:**

Le consegne per le quali non fossero state ottemperate le norme suddette, potranno essere senz'altro rifiutate dai nostri magazzini. La merce deve sempre essere consegnata dove convenuto. I rischi della merce trapassano a nostro carico unicamente al momento della ricezione, da parte nostra o dei nostri incaricati, della merce nei nostri magazzini. Per le ordinazioni con consegna a carico della Commitente, quest'ultima si assume i rischi del trasporto e riservandosi di verificare qualità e quantità della fornitura all'atto dell'ingresso merce in Stabilimento. Fatture per merce non ordinata o comunque irregolarmente consegnata, saranno respinte.

**5. Termine di Consegnaz:**

L'osservanza dei termini di consegna indicati nell'ordine, anche per una sola parte dell'ordinazione, comporterà a scelta della Commitente:

a) la risoluzione di diritto del contratto, col solo onere per la Commitente di dichiarare al fornitore che intende avvalersi di tale facoltà; qualora la Commitente si avvalga di tale diritto di risoluzione il fornitore sarà tenuto a pagare per l'inadempimento una penale pari al 10% del prezzo comprensivo dell'ordine salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni;

b) opporre il mantenimento in vita dell'ordine con applicazione però al fornitore di una penale in regime del 2% dell'importo dei materiali non consegnati per ogni settimana di ritardo, salvo sempre il diritto al risarcimento ai maggiori danni; la Commitente si intende esonerata dall'obbligo dell'avviso di cui all'art. 1457 c.c.; resta ferme che tali penali e risarcimento si intendono convenuti, in tal caso, come conseguenza del semplice ritardo.

**6. Cause di forza maggiore:**

Il termine di consegna si intenderà automaticamente prorogato di tanti giorni quanti saranno quelli in cui il lavoro dovesse risultare impedito da cause di forza maggiore. Tali proroghe potranno essere invocate se ed in quanto i rispettivi periodi di interruzione siano stati comunicati per iscritto alla Commitente all'atto del loro insorgere. Ai fini delle presenti Condizioni sono considerate cause di forza maggiore esclusivamente: le calamità naturali, gli incendi, le esplosioni, le guerre, le rivoluzioni e gli scioperi a carico nazionale che si protrassero complessivamente per oltre 7 giorni solari. Resta peraltro convenuto che qualora il ritardo della consegna per cause di forza maggiore dovesse accedere il periodo di trenta giorni di calendario, è riconosciuto alla Commitente il diritto di annullare l'ordine e di ricevere in restituzione le somme fino a quel momento versate, senza che il fornitore possa avanzare alcuna pretesa.

**7. Materiali consegnati in eccedenza:**

La Commitente non assume responsabilità di sorta per i materiali forniti in eccedenza sui quantitativi di cui alla presente ordinazione, anche nel caso che fossero stati introdotti nei suoi magazzini.

**8. Responsabilità:**

Sottoscrivente, prima di iniziare i lavori in Stabilimento, i verbali di ACCETTAZIONE INCARICO E SOPRALLUOGO.

L'Appaltatore si assume la piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge per la regolare assunzione, l'assicurazione obbligatoria per gli infurti e la previdenza sociale a favore dei propri dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro cui l'Appaltatore è soggetto e si impegna ad assicurare al suo personale dipendente (militanti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del contratto collettivo di lavoro cui pure è soggetto).

Resta a carico dell'Appaltatore l'esclusiva responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2049 c.c., per i danni che dovessero essere arrecaati da essa o da suoi dipendenti sia che tali danni colpissero cose della Commitente o persone alle dipendenze della stessa Commitente o comunque espliquesi attività per essa, sia che colpiscano terzi o cose di terzi.

Resta in ogni modo inteso che l'Appaltatore dovrà rispettare tutte le norme di cui alla Legge 5/3/1976 n. 313 e successive modificazioni (in particolare Legge 10/2/1982 n. 38), restando l'Appaltatore stesso esclusivamente responsabile di ogni conseguenza dimessa che dovesse derivare da ogni eventuale violazione di tali norme e restando comunque obbligato a tenere manifesta la Commitente da ogni responsabilità verso chiunque. Qualsiasi giusto o danno provetto dai mezzi dell'Appaltatore ai beni della Commitente obbliga il danneggiante al risarcimento del danno provocato. In ogni caso i mezzi usati, dovranno essere assicurati a spese esclusive dell'Appaltatore, con adeguati massimali, con estensione della copertura assicurativa anche ai danni provetto in spazi privati, contro il rischio di responsabilità civile anche verso terzi.

Nell'espletamento delle prestazioni il personale dell'Impresa Appaltatrice dovrà essere dotato di tutti i mezzi protettivi individuali richiesti dalle vigenti norme antinfortunistiche e dalla particolarità del lavoro svolto. Le prestazioni di cui all'appalto in oggetto non sono credibili. L'Appaltatore non dovrà, in nessun caso, dare ai subappalti a chiocchessia i lavori e/o le prestazioni neppure con riferimento a parti di opere od a singole attività, salvo esplicita autorizzazione scritta della Commitente. In tale ultimo caso l'autorizzazione per il subappalto non manterrà l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità contrattuali.

I lavori saranno svolti a Vostro completo rischio escludendo qualsiasi nostro intervento di mezzi e di capitali, fermo restando che il prezzo dell'intervento è complessivo e compensativo di ogni Vostro costo relativo ai materiali ed alle strettazze di Vosta proprietà da Voi impiegate.

**9. Collaudati:**

L'occorrenza delle condizioni e qualità della merce consegnata o prestazioni eseguite, spetta alla Commitente, che potrà procedere agli eventuali rilievi in controaddiritorio con il fornitore. La Commitente si intende liberata dallecconseguenze previste nell'ultimo capoverso dell'art.1513 cod.civ., quando non abbia chiesto all'Autorità Giudiziaria che la qualità e la conformità della cosa venduta siano verificate nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c., il in applicazione ai prodotti della Società e anche se le fatture relative alla merce fossero già state pagate, se manifestassero difetti o difformità o comunque si rilevasse la mancanza di conformità della merce rispetto al patto, il fornitore provvederà, a sue spese, ad eliminare i difetti, a far venire meno le difformità e a rendere la merce conforme al patto. L'ordinazione si intende esaurita con la consegna ai nostri magazzini del quantitativo di materiale

**10. Invarierabilità dei prezzi:**



# Buzzi Unicem

I prezzi stabiliti nell'ordine (al netto dell'I.V.A.) si intendono, per fatto espresso, fissi ed invariabili per tutto il periodo necessario all'espletamento della fornitura nonostante si verifichino di qualsiasi vicenda e anche se per tale espletamento si rendesse necessario, per qualsiasi motivo, anche dipendente da causa di forza maggiore, un periodo di tempo superiore a quello concordato; l'eventuale aumento dei costi costituisce un rischio previsto e valutato dal fornitore. I prezzi indicati nell'ordine sono comprensivi di tutti i costi dei materiali e della manodopera e di ogni altra onere resumè escluso o esentato.

**11. Pagamenti e inadempienze:**

L'accertamento di inadempienze da parte del fornitore di diritto alla Committente di ritenere i pagamenti che fossero maturati per prestazioni anteriori, anche se non relativi all'infissione, in garanzia contro le conseguenze dell'inadempienza del fornitore. Cioè, senza bisogno di provvedimenti cautelativi da parte della Autorità Giudiziaria.

**12. Divieto di cessione:**

I crediti oggetto del presente contratto sono inedificabili. Le parti espressamente convengono che la violazione del divieto comporta, a carico dell'inadempiente, l'assunzione di tutte le conseguenze dannose derivanti al debitore ceduto. Quest'ultimo sarà comunque facultativo, senza necessità di preavviso, a sospendere sine die l'adempimento delle obbligazioni inerenti il presente ordine. È fatto divieto al Fornitore di emettere tratti per il pagamento delle prestazioni e forature.

**13. Costruzione su disegni e modelli della Committente:**

I disegni e i modelli di proprietà della Committente non possono dal fornitore essere copiati o trasmessi ad altre persone o utilizzati in alcun modo o lasciati utilizzare da chiunque. In ogni caso il fornitore dovrà usare ogni maggior diligenza per evitare che di essi possa venire a conoscenza qualsiasi terzo, fermo restando che esso fornitore rimane responsabile qualora l'utilizzazione avvenisse da parte di persone che, anche per motivi inerti in fornitura, ne siano venute a conoscenza.

**14. Competenza:**

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria esclusivamente competente è quella di Vercelli ed i rapporti contrattuali tra le Parti saranno regolati dalla Legge Italiana.

Data

25/09/2017

Timbro e firma

N.L.M. S.r.l.  
Via Federico II, 15/A - 03010 PATRICA (FR)  
Tel. 075.330116 - 334285 - Fax 839345  
F. IVA 02240470605  
CCIAA n. 187996 del 03.05.2002

Si approvano ai sensi dell'artt.1341 e 1342 del C.C. gli articoli 4,5,6,7,9,10,11,12 delle sopraestese condizioni generali e le Condizioni di Pagamento.

Data

25/09/2017

Timbro e firma

R. R. S.r.l.  
via Ferruccio, 18/A - 03010 PATRICA (FR)  
tel. 0775.83415 - 334286 - Fax 839345  
P. IVA 02240470605  
CCIAA n. 187996 del 03.05.2002